

Deve ritenersi legittima la partecipazione ad una gara di una società mista già affidataria di servizi pubblici locali. L'azienda mista (a differenza dell'azienda speciale la cui natura strumentale ed il cui regime normativo pretendono un collegamento molto saldo, seppur di natura funzionale, tra l'attività dell'azienda stessa e le esigenze della collettività stanziata sul territorio dell'ente che l'ha costituita) è innanzitutto un soggetto imprenditoriale, rientrando nello schema organizzativo gestionale proprio delle società di capitali e, pertanto, non sottoposto alle limitazioni territoriali di attività cui soggiacciono le aziende speciali. La giurisprudenza, pur ponendo a carico della società mista l'onere di dimostrare che l'assunzione del nuovo servizio non comporta conseguenze negative sulla qualità e l'efficienza del servizio già in atto presso la collettività di cui è esponente l'ente locale partecipante, non ha però messo in discussione la legittimazione della società mista già affidataria di servizio pubblico locale, a partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di un nuovo appalto di servizio pubblico locale. Da una lettura sistematica del quadro normativo generale di riferimento, sia di ordine comunitario che interno, la giurisprudenza evince come sussista per la società un obbligo di dimostrare specificamente la compatibilità del nuovo appalto con i rapporti di servizio già in essere. Ove la commissione non sia stata messa nella condizione di effettuare tale riscontro, o comunque non lo abbia effettuato, la ammissione alla gara dell'offerta avanzata dalla società mista sarebbe illegittima. Il Collegio osserva come l'orientamento giurisprudenziale cui, ove la commissione non sia stata messa nella condizione di effettuare tale riscontro, o comunque non lo abbia effettuato, la ammissione alla gara dell'offerta avanzata dalla società mista sarebbe illegittima, si risolve in una dilatazione del vincolo degli impegni assunti con la comunità territoriale di origine che appare impropria e non coerente con la ragion d'essere del vincolo stesso. La commissione giudicatrice di una pubblica gara deve curare l'interesse, di cui è portatore l'ente che bandisce la gara, a che le concorrenti propongano di svolgere il servizio da appaltare secondo offerte che ne garantiscano una perfetta esecuzione. In assenza di una previsione di legge generale o di *lex specialis*, è arduo rinvenire un valido titolo giuridico che abiliti l'ente affidante, e per esso la commissione di gara, ad esprimere una qualche valutazione sul rapporto, cui è estraneo, tra l'ente (o gli enti) costituenti o partecipanti e la società mista, e sulla capacità di questa di rispettare gli impegni assunti con l'area di riferimento. Né risulta chiarito come potrebbe ritenersi legittima, e conforme al principio del buon andamento, ossia agli interessi della comunità di cui l'ente affidante è esponente, una determinazione di inammissibilità di una offerta avanzata da società mista che, alla stregua del bando e del capitolato, risulti conveniente, plausibile e non anomala, e la cui esclusione sia giustificata con la sottrazione di risorse in danno degli enti che hanno proposto l'offerta, i quali, a loro volta, nell'interesse delle comunità di riferimento, hanno ritenuto utile partecipare alla gara.